

COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, DI ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DI DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE AI FINI DELL' APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Approvato con deliberazione del C.C. n. 80 del 30.11.1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 26.02.2000

Art.1 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Ai fini dell'applicazione dell' I.C.I., ai sensi del D.Lgs. 30/XII/ 1992, n.504, l'abitazione principale è quella definita come tale dall'art.8, comma 2, del Decreto stesso.
2. Sono equiparate all'abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile, che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito ai familiari che la occupano quale loro abitazione principale e vi dimorano abitualmente, secondo quanto risulta dall'iscrizione anagrafica. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il secondo grado e/o gli affini entro il primo grado.
3. Per i fini di cui ai precedenti commi, relativamente alle unità immobiliari indicate alle lettere a) e b), il soggetto passivo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Castel di Lama, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni dell'I.C.I. intervenute nel corso dell'anno dal quale si intende usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n 15, contenente l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti sulla base dei modelli predisposti dall'Ufficio stesso. Successivamente il Comune potrà richiedere la specifica documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette agevolazioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena esclusione dalle agevolazioni stesse.

Art. 2 - ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto che sono ubicati in edificio o complesso immobiliare diverso da quello in cui è sita l'abitazione principale. In ogni caso per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere considerato pertinenziale un solo garage o box o posto auto, una sola soffitta ed una sola cantina.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n.504 del 30/XII/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE.

1. Ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per area fabbricabile si intende qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base dello strumento urbanistico comunale generale, vigente per l'anno di imposizione.
2. Per le aree che saranno classificate come fabbricabili da nuovi strumenti urbanistici generali, o da varianti a quelli vigenti, l'imposta si applica dalla data di entrata in vigore degli strumenti stessi. L'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente a tale data per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili.
Lo stesso criterio troverà applicazione in presenza della entrata in vigore di misure di salvaguardia, che impediscano l'utilizzazione edificatoria dell'area.

Art.4 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 30/XII/1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

ooooooooOOOOoooooooo